

40828/05

RE PUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Udienza in Camera

di Consiglio in

data 06/10/05

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

SENTENZA

Guido Dott.

De Maio

Presidente

N. 1039

1. Dott. Vincenzo

Tardino

Consigliere

REGISTRO GENERALE

N. 23702/05

2. Dott. Mario

Gentile

Consigliere

N. 23703/05 N. 25025/05

3. Dott. Aldo

Fiale

Consigliere

4. Dott. Amedeo

Franco

Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

PM presso il Tribunale di Palermo

Avverso Ordinanza

del Tribunale di Palermo emessa l'11/05/05 nei confronti di:

Fradella Pasquale, nato il 20/07/56

Graffagnino Luigi, nato l'11/10/57

Putrone Antonino, nato il 09/09/63.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile

Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per Annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Uditi i difensori:

Avv. Limuti Emanuele, difensore di fiducia del ricorrente Fradella Pasquale;

Avv. Cresimano Francesco, difensore di fiducia dei ricorrenti Graffagnino Luigi e Putrone Antonino.

Svolgimento del processo

Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanze emesse l'11/05/05 – provvedendo sull'appello proposto dal PM presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza del Gip del citato Tribunale, in data 12/04/05, con la quale erano state respinte le richieste di applicazione della misura cautelare della sospensione dal pubblico servizio, avanzate dal PM nei confronti di Fradella Pasquale, Graffagnino Luigi e Putrone Antonino, nella qualità di funzionari dell'A.M.I.A – respingeva il gravame.

Il PM presso il Tribunale di Palermo proponeva distinti ricorsi per Cassazione (di identico contenuto), deducendo: Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cpp. In particolare, il PM ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorrevano tutti gli elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi del reato di cui all'art. 53bis Dlvo 22/97, come contestato ai citati indagati ed ossia:

- 1.la natura organizzata ed imprenditoriale dell'attività di traffico illecito di rifiuti come individuata in atti;;
- 2.la gestione abusiva di rifiuti;
- 3.1'ingente quantità di rifiuti gestiti abusivamente
- 4.il conseguimento di un ingiusto profitto, costituito dai premi di produzione

percepiti dagli indagati, nella qualità di dirigenti apicali della Società A.M.I.A.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La difesa di Graffagnino Luigi e Putrone Antonino, con memorie difensive, pervenute il 30/09/05, chiedeva il rigetto del ricorso

Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 06/10/05, ha

Motivi della decisione

chiesto l'annullamento delle ordinanze impugnate.

I ricorsi sono fondati

Nella fattispecie è stato contestato il reato di cui all'art. 53 bis DL 22/97, nei confronti, tra gli altri, di Fradella Pasquale, Graffagnino Luigi e Putrone Antonino perché, nella qualità di funzionari dell'AMIA, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate dalla citata azienda, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti; il tutto in riferimento alla discarica di Bellolampo, con le modalità e nelle condizioni di tempo e di luogo come analiticamente indicate nei capi di imputazione formulati dal PM.

In riferimento al citato reato veniva avanzata dal PM la richiesta della misura cautelare della interdizione dai pubblici uffici e servizi ex artt 287 – 289 cpp; richiesta respinta, prima dal Gip del Tribunale di Palermo con ordinanza del 12/04/05, poi dal Tribunale del Riesame di Palermo, in sede di appello ex art. 310 cpp, con ordinanza in data 11/05/05, avverso la quale è stato proposto l'attuale ricorso per Cassazione.

Il Tribunale del Riesame ha respinto l'appello del PM, sostenendo sostanzialmente che nella fattispecie non ricorrevano i gravi indizi di

colpevolezza del reato de quo per la carenza dei seguenti elementi costitutivi del medesimo, ed ossia: a) l'abusività delle condotte addebitate agli indagati; b) l'ingente quantità dei rifiuti abusivamente gestita; c) l'elemento soggettivo, con particolare riferimento all'ingiusto profitto.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, questa Corte rileva che la motivazione dell'ordinanza impugnata, in relazione ai citati punti è carente, lacunosa, contraddittoria e comunque non congruamente argomentata in diritto.

In primo luogo va osservato che la condotta contestata agli indagati era consistita: a) nel trattamento del percolato della discarica non conforme alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo; b) nella non corretta procedura gestionale del percolato medesimo; c) nella circostanza che le operazioni di ricircolo erano avvenute non solo per irrorazione cioè mediante il rilancio del percolato sui rifiuti, ma anche per iniezione, cioè per introduzione massiccia e forzata nel pozzo sul colmo della vasca in esercizio; d) nel fatto che la pratica del ricircolo aveva favorito gli eventi di piena del percolato, con conseguente elevato rischio di contaminazione ambientale; e) nell'inquinamento ha contaminazione di percolato di una falda profonda sita in contrada "Pozzo Petrazzi"; f) nell'inquinamento la contaminazione di percolato delle acque superficiali nel Vallone Celona; g) nella dispersione di liquame sul suolo della sponda del Vallone Celona, a causa di un trabocco per sovrappieno; h) nella contaminazione del suolo limitrofo alla discarica; i) nello smaltimento di rifiuti non conferibili nella discarica, come frigoriferi; il tutto in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, esercitata nella discarica comunale di Bellolampo, autorizzata con ordinanza prefettizia del 20/05/02.

Orbene, a fronte di una così articolata contestazione, il Tribunale di Palermo, mediante una succinta e lacunosa motivazione, ha circoscritto in modo probabilistico, l'ipotesi di attività abusiva addebitata agli indagati al solo smaltimento di frigoriferi ed elettrodomestici, non costituendo lo stesso oggetto della citata autorizzazione.

Le ulteriori molteplici condotte illecite, come indicate sopra ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) sono state ritenute inosservanze delle prescrizioni richiamate nella predetta autorizzazione, tutte riconducibili alla diversa ipotesi di reato di cui all'art. 51, comma 4° Dlvo 22/97.

Trattasi di argomentazione errata in diritto.

All'uopo va affermato che la nozione giuridica di condotta abusiva di cui all'art. 53 bis, 1° comma Dlvo 22/97 comprende - come attività organizzata traffico illecito di rifiuti - oltre quella cosiddetta "clandestina" (ossia quella effettuata senza alcuna autorizzazione) e quella avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo, anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui si esplicano, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità Amministrativa.

Orbene, nella fattispecie in esame, il Tribunale del Riesame ha omesso di indicare i termini precisi dell'autorizzazione prefettizia del 20/05/02 nonché il contenuto delle prescrizioni ivi richiamate, per cui manca qualsiasi congrua valutazione - sotto il profilo logico giuridico e di pertinenza fattuale – del grado di difformità, in termini qualitativi e quantitativi, tra le attività autorizzate e quelle concretamente realizzate dagli indagati.

Parimenti, per quanto attiene al requisito degli ingenti quantitativi dei rifiuti, il

Tribunale ne ha escluso la sussistenza, con riferimento però ai soli frigoriferi, perché (detto requisito) non era stato provato.

Trattasi di motivazione apparente e, comunque, erronea.

Il Tribunale, invero, non ha indicato i parametri obiettivi – in relazione al contesto delle attività illecite addebitate agli indagati – cui ricondurre la determinazione di ingenti quantità. In altri termini la nozione giuridica di ingente quantità così indicata in motivazione, risulta vaga, incerta e soprattutto priva di elementi specifici che consentano di determinare, con sufficiente congruità e plausibilità, la sussistenza o meno di tale requisito in relazione alla fattispecie concreta in esame.

Va evidenziato, altresì, che vi è stata una valutazione parziale dell'ingente quantità, perché circoscritta ai soli rifiuti costituiti dagli elettrodomestici, senza alcun riferimento alle altre attività contestate e relative al trattamento e gestione del percolato e del liquame; queste ultime attività escluse dall'ipotesi di condotte abusive, con motivazione incongrua, come argomentato sopra.

Ancora, è stata negata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato de quo (ossia il dolo specifico) per la mancanza di perseguimento da parte degli indagati di un ingiusto profitto; non potendosi ritenere tale il conferimento del premio di produzione da parte degli stessi.

In particolare il Tribunale ha affermato che il risparmio dei costi di gestione da parte dell'azienda AMIA (risparmio conseguente alle attività illecite contestate agli indagati) costituisce uno solo dei parametri richiesti per il conferimento del premio di produzione agli interessati, per cui detto elemento di per sé solo non è idoneo a costituire fatto rilevante ai fini dell'ingiusto profitto richiesto dalla norma in esame.

Trattasi, anche a tal riguardo, di motivazione carente, contraddittoria e comunque errata in diritto.

Innanzitutto – in riferimento alla nozione giuridica di ingiusto profitto richiesto dall'art. 53 bis, 1° comma, DL 22/94 – va affermato che detto profitto non deve avere carattere necessariamente patrimoniale, potendo essere costituito anche da vantaggi di altra natura. Nella fattispecie in esame gli indagati consentendo, mediante la citata attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, un rilevante risparmio dei costi di produzione dell'azienda, rafforzavano notevolmente la loro posizione apicale nell'ambito della struttura dirigenziale dell'AMIA, con conseguente vantaggio personale, immediato e futuro.

Ancora, la circostanza che la riduzione dei costi da parte dell'azienda, costituisse soltanto uno dei parametri da valutare ai fini del conferimento dei premi di produzione, non esclude affatto che detto parametro concorresse a determinare l'erogazione dei citati incentivi economici, con conseguente profitto personale e patrimoniale da parte degli interessati.

Vanno annullate, pertanto, per vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e) cpp le ordinanze emesse dal Tribunale di Palermo il 16/05/05 nei confronti di Fradella Pasquale, Graffagnino Luigi e Putrone Antonino, con rinvio, per un nuovo esame, a detto ufficio giudiziario, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P. Q. M.

La Corte

Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma il 06/10/05.

Il Presidente dott & De Maio

L'Estensore

(dott. M. Gentile)

Mario Gentile

DEPOSITATA IN CAHCULLERIA

1 0 NOV. 2005

(dotte Florella Donati)